

Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza penale in materia di urto fra navi e altri avvenimenti di navigazione

Conclusa a Bruxelles il 10 maggio 1952

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1954¹

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1955

(Stato 20 giugno 2024)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi sulla competenza penale in materia di urto fra navi e di altri avvenimenti di navigazione, hanno risolto di concludere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per urto fra navi o per qualsiasi altro avvenimento di navigazione concernente una nave di mare, il quale implichi la responsabilità penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona addetta al servizio della nave, nessun perseguimento può essere intentato se non davanti alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dell'urto o dell'avvenimento di navigazione.

Art. 2

Per il caso previsto dall'articolo primo, non può essere ordinato sequestro o ritenzione, nemmeno per misure d'istruzione, se non dalle autorità dello Stato di cui la nave batteva bandiera.

Art. 3

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce che uno Stato, in caso di un urto fra navi o di altro avvenimento di navigazione, riconosca alle sue autorità la competenza di prendere provvedimenti circa i certificati di idoneità e le licenze da esso rilasciati o persegua i suoi cittadini per le infrazioni commesse quando trovavansi a bordo di una nave che batteva bandiera d'un altro Stato.

Art. 4

La presente convenzione non è applicabile agli urti fra navi o ad altri avvenimenti di navigazione che accadono nei porti, nelle rade o nelle acque interne.

RU 1956 780; FF 1953 III pag. 781 ediz. franc., pag. 749 ediz. ted.

¹ N. 6 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663).

Le Alte Parti contraenti possono inoltre, al momento della firma, del deposito delle ratificazioni o della loro adesione, riservarsi il diritto di perseguire le infrazioni commesse nelle loro acque territoriali.

Art. 5

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 6

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Art. 7

La presente convenzione sarà ratificata e gl'istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 8

- a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.
- b. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l'avranno ratificata dopo il deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.

Art. 9

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell'entrata in vigore prevista nell'articolo 8, lettera a.

Art. 10

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.

Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 11

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà, in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 12

a. Ciascuna Alta Parte contraente, all'atto della ratificazione, dell'adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.

b. Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d'essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell'articolo 11.

c. Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà, in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 20 giugno 2024²

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Antigua e Barbuda	12 maggio	1965 A	12 novembre	1968
Argentina*	19 aprile	1961 A	19 ottobre	1961
Bahamas	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Belgio*	10 aprile	1961	10 ottobre	1961
Belize	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Benin	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Burkina Faso	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Cambogia*	12 novembre	1956 A	12 maggio	1957
Camerun	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Ciad	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Cina				
Hong Kong ^a	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao* ^b	6 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	17 marzo	1994	17 settembre	1994
Comore	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Congo (Brazzaville)	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Congo (Kinshasa)	17 luglio	1967 A	17 gennaio	1968
Costa d'Avorio	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Costa Rica*	13 luglio	1955 A	13 gennaio	1956
Croazia	30 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Dominica	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Egitto*	24 agosto	1955	24 febbraio	1956
Figi*	22 agosto	1972 S	10 ottobre	1970
Francia*	20 maggio	1955	20 novembre	1955
Territori francesi d'oltremare, Togo, Camerun	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Gabon	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Germania*	6 ottobre	1972	6 aprile	1973
Gibuti	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Grecia	15 marzo	1965	15 settembre	1965
Grenada	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Guinea	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Guyana	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Haiti	17 settembre	1954 A	20 novembre	1955
Italia*	9 novembre	1979	9 maggio	1980
Kiribati	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Libano	19 luglio	1975	19 gennaio	1976

² RU 1956 780; 1973 565; 1982 1942; 1989 434; 1990 1702; 2005 3903; 2010 3793; 2024 310.

Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lussemburgo	18 febbraio	1991 A	18 agosto	1991
Madagascar	13 luglio	1965 S	26 giugno	1960
Mali	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Marocco	11 luglio	1990 A	11 gennaio	1991
Mauritania	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Maurizio	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Myanmar	8 luglio	1953 A	20 novembre	1955
Niger	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Nigeria*	7 novembre	1963 A	7 maggio	1964
Paesi Bassi*	25 giugno	1971	25 dicembre	1971
Aruba	23 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Curaçao	25 giugno	1971	25 dicembre	1971
Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba)	25 giugno	1971	25 dicembre	1971
Sint Maarten	25 giugno	1971	25 dicembre	1971
Paraguay	22 novembre	1967 A	22 maggio	1968
Portogallo*	4 maggio	1957	4 novembre	1957
Regno Unito*	18 marzo	1959	18 settembre	1959
Anguilla*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Antigua e Barbuda*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Bermuda*	30 maggio	1963 A	30 novembre	1963
Gibilterra*	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Guernsey*	8 dicembre	1966 A	8 giugno	1967
Isola di Man*	14 aprile	1993	14 ottobre	1993
Isole Caimane*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)*	17 ottobre	1969 A	17 aprile	1970
Isole Turchi e Caicos*	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Isole Vergini britanniche*	29 maggio	1963 A	29 novembre	1963
Montserrat*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Sant'Elena*	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Rep. Centrafricana	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Romania	28 novembre	1995 A	28 maggio	1996
Saint Kitts e Nevis	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Saint Lucia	21 marzo	1990 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine*	29 ottobre	2001 S	28 ottobre	1979
Salomone, Isole*	17 settembre	1981 S	7 luglio	1978
Santa Sede	10 agosto	1956	10 febbraio	1957
Senegal	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Serbia*	21 aprile	1956	21 ottobre	1956
Seychelles	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Siria	10 luglio	1972 A	10 gennaio	1973

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Slovenia	13 ottobre	1993 S	25 giugno	1991
Spagna*	8 dicembre	1953	20 novembre	1955
Suriname	25 giugno	1971	25 dicembre	1971
Svizzera	28 maggio	1954 A	20 novembre	1955
Togo	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Tonga*	13 giugno	1978 A	13 dicembre	1978
Tuvalu	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Vietnam*	26 novembre	1955 A	26 maggio	1956

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio: <https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire>, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- ^b Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.